CITTÀ DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

ORDINANZA N. 25 DEL 04-06-2020

Reg. generale n. 69 del 04-06-2020

Oggetto: **SOPPRESSIONE FIERA SAN VINCENZO IN PROGRAMMA IL GIORNO 23 AGOSTO 2020 NELLA FRAZIONE DI CHIESANUOVA QUALE MISURA CONTINGENTE POSTA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA COVID-19.**

PREMESSO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 283 del 10 giugno 1996, ha determinato il calendario delle fiere annuali e la loro dislocazione sul territorio comunale, in conformità alle disposizioni normative delle leggi di settore;

VISTE le successive deliberazioni di Giunta comunale n. 127 dell'8 maggio 2000, n. 270 del 17 dicembre 2001, n. 129 del 24 ottobre 2011 e n. 102 del 30 settembre 2013, con le quali venivano meglio definite le fiere annuali, la loro data di svolgimento e la loro esatta dislocazione specificando, nel dettaglio, il numero dei posteggi da assegnare in ciascuna fiera;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 205 del 29/11/2017, con la quale la Giunta comunale ha modificato il calendario delle manifestazioni fieristiche a decorrere dall'anno 2018;

VISTO l'articolo 36, comma 2, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 "*Testo Unico del Commercio"*, il quale dispone che "*la soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, temporaneo o definitivo, in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari*";

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 " *Testo Unico del Commercio"*;

VISTA la legge Regione Marche n. 29 del 17 novembre 2014;

VISTO il Regolamento regionale 27 giugno 2011, n. 4, che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PREMESSO quanto sopra;

VISTE le seguenti disposizioni:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. del 1° marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.P.C.M. dell'8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.P.C.M. del 9 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;
- D.P.C.M. del 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19"*;
- D.P.C.M. del 10 aprile 2020, recante*"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19"*;
- D.P.C.M. del 26 aprile 2020, recante*"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19"*;
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19"*;
- D.P.C.M. del 17 maggio 2020, recante*"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19"*;
- D.P.C.M. del 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

CONSIDERATO che:

- l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l'O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l'epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19"* prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

VISTE, inoltre:
- le indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile del 03/02/2020, n. 630, nella seduta del 07/03/2020;
- le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTO il decreto sindacale n. 3 del 12/03/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che sul territorio regionale;

CONSIDERATO che i decreti sopra richiamati hanno come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio ;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Treia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi di Governo, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di adottare le seguenti iniziative e disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica di sopprimere la "Fiera di San Vito", in programma domenica 23 agosto 2020 nella frazione di Chiesanuova, per ragioni di opportunità connesse alle limitazioni imposte dai provvedimenti ministeriali sopra enunciati ed in ragione che alla suddetta manifestazione fieristica non partecipano, in via esclusiva e prevalente, operatori commerciali del settore alimentare;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa –Commercio - Suap";

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 *"Testo Unico del Commercio"*;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2014, n. 29;

VISTO il Regolamento regionale 27 giugno 2011, n. 4, che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

O R D I N A

1. di **SOPPRIMERE** la "Fiera di San Vito", in programma domenica 23 agosto 2020 nella frazione di Chiesanuova, per ragioni di opportunità connesse alle limitazioni imposte dai DD.P.C.M. richiamati contenenti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

D I S P O N E

- la trasmissione della presente ordinanza:
- all'Ufficio di Polizia Locale, affinché provveda alla vigilanza per l'esatta osservanza di quanto disposto;
- la pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio comunale telematico;
- la tempestiva comunicazione alle ditte partecipanti;
- la pubblicazione di quanto disposto sul sito comunale.

Si avverte che, contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al T.A.R. Marche entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL VICESINDACO
Dott. David Buschittari